



Bruxelles, 22 settembre 2021
(OR. en)

11927/21

Fascicoli interistituzionali:
2020/0319(NLE)
2020/0348(NLE)

VISA 198
COAFR 240
MIGR 188

NOTA PUNTO "I/A"

| | |
|---------------|---|
| Origine: | Segretariato generale del Consiglio |
| Destinatario: | Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio |
| Oggetto: | Decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cabo Verde che modifica l'accordo relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea – Adozione |

1. Il 9 dicembre 2020 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cabo Verde che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea¹, unitamente a un progetto di testo dell'accordo, figurante nell'allegato di tale proposta², e a una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo³.

¹ Doc. 13864/20 VISA 136 COAFR 367 MIGR 172.

² Doc. 13864/20 VISA 136 COAFR 367 MIGR 172 ADD 1.

³ Doc. 13865/20 VISA 137 COAFR 368 MIGR 173.

2. La decisione relativa alla firma dell'accordo⁴ è stata adottata dal Consiglio il 22 febbraio 2021. L'accordo⁵ è stato firmato il 18 marzo 2021, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
3. Ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio adotta la decisione relativa alla conclusione dell'accordo previa approvazione del Parlamento europeo.
4. Il 22 marzo 2021 il Consiglio ha deciso di trasmettere al Parlamento europeo, per approvazione, il progetto di decisione relativa alla conclusione e il testo dell'accordo.
5. Il 16 settembre 2021 il Parlamento europeo ha dato la sua approvazione alla conclusione dell'accordo⁶ e ha incaricato il presidente di trasmettere la sua posizione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e parlamenti degli Stati membri e della Repubblica del Cabo Verde.
6. La decisione relativa alla conclusione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio⁷. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
7. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

⁴ Doc. 5033/21 VISA 1 COAFR 4 MIGR 1.

⁵ Doc. 5035/21 VISA 3 COAFR 6 MIGR 3.

⁶ P9_TA(2021)0378.

⁷ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

8. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a raccomandare al Consiglio di:
- a) adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la decisione relativa alla conclusione che figura nel documento 5034/21;
 - b) decidere di pubblicare il testo della suddetta decisione nella Gazzetta ufficiale, serie "L", conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento interno del Consiglio.

Il Parlamento europeo sarà informato conformemente all'articolo 218, paragrafo 10, TFUE.
